DECIDONO :

Articolo 1

Fino al 30 giugno 1964, gli Stati membri sospendono il dazio che essi applicano fra loro al caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato della voce 09.01 A I a.

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1, quando è originario degli Stati africano e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, beneficia, all'importazione negli Stati membri, della sospensione del dazio doganale prevista al predetto articolo.

Articolo 3

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addí 3 febbraio 1964.

Il Presidente

H. FAYAT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1964

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su taluni pesci e crostacei delle voci 03.01 e 03.03

(64/106/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui seguenti prodotti :

N. della tariffa	Designazione dei prodotti
ex 03.01 B I c	spigole, triglie, dentici, cernie, gattucci
ex 03.03 A I	aragoste
ex 03.03 A II	gamberetti rosa e reali

sembra atta a permettere un approvvigionamento soddisfacente in talune regioni della Comunità ;

Considerando che per i prodotti in questione è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune ; che, tenendo conto dell'attuale impossibilità di valutare con esattezza l'evoluzione a breve scadenza della situazione economica del settore interessato, è opportuno che la sospensione abbia carattere temporaneo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della tabella che segue sono sospesi totalmente fino al 30 giugno 1964.

N. della tariffa	Designazione dei prodotti
ex 03.01 B I c	spigole, triglie, dentici, cernie, gattucci
ex 03.03 A I	aragoste
ex 03.03 A II	gamberetti rosa e reali

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 4 febbraio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT